

REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2003 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2003

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai non legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

— tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione,

— altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm,

attualmente classificabili ai codici NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93.

(4) Oggetto di inchiesta sono i prodotti interessati e alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina e dichiarati sotto i codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93.

(5) I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

A. DOMANDA

(1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e dell'Ucraina.

(2) La domanda è stata presentata il 2 giugno 2003 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi in acciaio senza saldatura dell'Unione europea per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 50 % della produzione comunitaria di taluni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati.

B. PRODOTTO

(3) I prodotti oggetto della denuncia di elusione sono:

— tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, del tipo utilizzato per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

C. MISURE IN VIGORE

(6) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 190/2000 ⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002 ⁽⁶⁾.

D. MOTIVAZIONE

(7) La domanda contiene elementi di prova sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e dell'Ucraina sono eluse tramite l'aggiunta di quantità minime di sostanze diverse al prodotto interessato, consentendo in tal modo di classificare tali prodotti in un altro codice NC non soggetto alle misure antidumping, segnatamente i codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93, o importando il prodotto interessato sotto tali codici NC. I prodotti importati soggetti a tali pratiche vengono denominati in appresso «prodotti in esame».

⁽³⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8.